

Serie Ordinaria n. 46 - Venerdì 19 novembre 2021

**D.g.r. 16 novembre 2021 - n. XI/5523**  
**Aggiornamento delle disposizioni di cui alla d.g.r. 29 marzo 2021 - n. XI/4488 «Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e successive modificazioni (c.d. Direttiva Habitat), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che rappresenta il principale atto legislativo comunitario a favore della biodiversità;
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e successive modificazioni;

Visto l'art. 25 bis della legge 30 novembre 1983 n. 86 che introduce la disciplina relativa a Rete Natura 2000 in Regione Lombardia in attuazione della Direttiva 92/43/CEE;

Richiamato il principio di precauzione contenuto nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che deve essere applicato ogniqualvolta non sia possibile escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di interferenze significative generate da un piano programma/progetto/intervento/attività sui siti della Rete Natura 2000;

Vista la legge regionale 25 maggio 2021 n. 8 «Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021» che all'articolo 28 dispone la modifica dell'articolo 25 bis della l.r. 86/1983;

Preso atto dell'Intesa sancita il 28 novembre 2019, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale sono adottate le Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4 ed è stabilito che tali Linee Guida costituiscono lo strumento di indirizzo per l'attuazione a livello nazionale di quanto disposto dall'art. 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, indicando criteri e requisiti comuni per l'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza (VInCA), di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

Considerato che le Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza forniscono una risposta di sistema, a livello di Governance, al EU Pilot 6730/14/ENVI Attuazione in Italia della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - avviato dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano riguardo alla non corretta applicazione di alcune disposizioni della suddetta direttiva;

Visto in particolare il punto 3 della sopra citata Intesa, la quale stabilisce che «Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono al recepimento uniforme delle Linee guida, volte a definire le migliori procedure e modalità per garantire il rispetto, l'applicabilità e l'efficacia degli elementi tecnici e degli indirizzi in esse stesse contenuti, tenendo conto della possibilità per le regioni e le province autonome di armonizzare con i diversi procedimenti di competenza regionale e di semplificazione, nel rispetto delle specificità territoriali.»;

Dato atto che Regione Lombardia ha recepito le Linee guida nazionali, ai termini della sopra citata Intesa, con la d.g.r. 29 marzo 2021 - n. XI/4488 «Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

Visto in particolare il punto 14 del deliberato della d.g.r. n. 4488/2021 che stabilisce di verificare la fase di prima attuazione del provvedimento, riservandosi di procedere ad un aggiornamento entro sei mesi dall'approvazione della stessa, anche sulla base delle eventuali segnalazioni degli enti gestori;

Dato atto che in data 17 settembre 2021 (T1. 2021.0083903) è stata inviata agli enti gestori dei Siti Natura 2000 ed alle altre autorità competenti per la valutazione di incidenza comunicazione circa l'intenzione di procedere all'aggiornamento di quanto

disposto dalla d.g.r.n. 4488/2021, a seguito del periodo di prima applicazione;

Viste le successive comunicazioni in merito pervenute da parte di:

- Provincia di Sondrio (T1.2021.0089719 del 28 settembre 2021), con richiesta di confronto per il chiarimento di alcuni aspetti, a seguito della quale si è tenuto un incontro in data 19 ottobre 2021;
- Città Metropolitana di Milano (T1.2021.0097714 del 14 ottobre 2021) con richiesta di estensione delle casistiche degli interventi oggetto di pre-valutazione regionale;
- Ersaf - Parco Nazionale dello Stelvio (T1.2021.0103419 del 29 ottobre 2021), con richiesta di estensione delle casistiche degli interventi oggetto di pre-valutazione regionale, di riformulazione delle disposizioni relative ai sorvoli, di non prevedere la compilazione dell'Allegato G, di ulteriore evoluzione degli applicativi informatici;

Ritenuto di rinviare a successivo approfondimento la valutazione dell'estensione delle casistiche di pre-valutazione regionale, che, come già stabilito dalla d.g.r. n. 4488 potranno essere approvate con atto dirigenziale;

Dato atto che la compilazione dei format di screening, in particolare per il valutatore (allegato G), è specificamente previsto dalla procedura definita a livello nazionale;

Visto l'articolo 25bis c. 8bis della l.r. 86/83 e la d.g.r. 836 del 19 novembre 2018 «Avvio della gestione informatica delle procedure di valutazione di incidenza attraverso l'utilizzo del sistema informativo per la valutazione di incidenza (SIVIC)», e dato atto che ai termini dell'articolo citato SIVIC è «sistema informativo regionale centralizzato, implementato dalle autorità competenti, che contiene i dati procedurali, progettuali e ambientali delle valutazioni di incidenza del territorio regionale»;

Considerato che complessivamente non sono emerse particolari criticità connesse alle previsioni della d.g.r. 4488/2021 durante la fase di prima attuazione del provvedimento;

Vista la comunicazione del Ministero della Transizione Ecologica (MITE), ricevuta in data 14 giugno 2021 (T1.2021.0051204), che rileva l'opportunità di ricondurre alle specifiche discipline di settore l'attuazione di taluni interventi (somma urgenza, relativi all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, al controllo e osservanza delle leggi e dei regolamenti);

Ritenuto pertanto di rinviare all'alveo delle specifiche discipline gli interventi afferenti alle materie di cui sopra;

Considerato che il dirigente della Struttura competente riferisce inoltre che è necessario aggiornare gli allegati A e C della deliberazione n. 4488/2021, relativamente all'adeguamento alle disposizioni della l.r. 8/2021 in ordine alle autorità competenti, alla riformulazione delle disposizioni relative ai sorvoli, a specificazioni per gli interventi di manutenzione del verde, al richiamo esplicito all'applicativo SIVIC, come meglio precisato nella relazione istruttoria agli atti;

Visti i seguenti allegati e ritenuto di approvarli quale parte integrante della presente deliberazione:

- allegato A, contenente il recepimento delle «Linee Guida per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE «Habitat» articolo 6, paragrafi 3 e 4 per la Regione Lombardia - novembre 2021»;
- allegato C, «Modalità per la verifica di corrispondenza alla prevalutazione regionale - novembre 2021»;

Ritenuto di confermare, ad eccezione di quanto sopra precisato a seguito della nota del MITE, le altre disposizioni della d.g.r. n. 4488/2021 e gli ulteriori allegati parte integrante della medesima;

Ritenuto inoltre di specificare che lo Screening di Incidenza, in quanto parte integrante della procedura di Valutazione di Incidenza, è ricompreso nell'ambito delle procedure di VIA e VAS e delle loro articolazioni previste dal d.lgs. 152/2006, ivi compresa la Valutazione preliminare di VIA (Art. 6, comma 9);

Vista la d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64, con la quale è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura e, in particolare, la Missione 9, Programma 5 «Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione», RA 208 «Valorizzazione del capitale naturale e salvaguardia della biodiversità»;

Visti la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura, che definiscono l'attuale assetto organizzati-

vo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- l'allegato A contenente le «Linee Guida per la Valutazione di Incidenza (VInCA) – Direttiva 92/43/CEE «Habitat» articolo 6, paragrafi 3 e 4» per la Regione Lombardia – novembre 2021»;
- l'allegato C che definisce le «Modalità per la verifica di corrispondenza alla prevalutazione regionale – novembre 2021»;

2. di confermare i seguenti allegati di cui alla DGR n. 4488/2021, parte integrante della presente deliberazione:

- l'allegato B contenente l'esito della prevalutazione di incidenza per alcune tipologie di interventi, piani o attività;
- l'allegato D riportante l'elenco delle condizioni d'obbligo che potranno essere inserite negli screening specifici, eventualmente declinandole, laddove specificato, nei loro dettagli da parte degli enti gestori dei Siti Natura 2000;
- l'allegato E contenente il modulo per la verifica di corrispondenza con la prevalutazione regionale (Format semplificato proposte prevalutate), che potrà essere personalizzato dettagliandolo maggiormente dagli enti gestori o dalle altre autorità competenti per la Vinca;
- l'allegato F contenente il modulo per lo Screening di incidenza per il proponente previsto dalle Linee Guida nazionali;
- l'allegato G contenente il modulo per lo Screening di incidenza per il valutatore previsto dalle Linee Guida nazionali;

3. di dare atto, come da d.g.r. n. 4488/2021, che:

- sono da considerarsi adeguatamente valutati gli interventi e le attività previsti e regolamentati dai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000 e/o dalle Misure di conservazione, riconosciuti direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti;
- sono da considerarsi adeguatamente valutati gli interventi e le attività non soggetti a procedimento abilitativo regolati da altre norme di strumenti di pianificazione vigente che abbiano conseguito la positiva valutazione d'incidenza;
- sono comunque fatti salvi divieti e obblighi previsti da altre norme di strumenti di pianificazione vigente che abbiano conseguito la positiva valutazione d'incidenza;
- sono fatte salve specifiche ed eventuali necessità evidenziate dalle misure di conservazione;
- prevalutazioni, screening di incidenza e Valutazione di Incidenza si applicano anche per interventi negli elementi di Rete Ecologica laddove la Valutazione di Incidenza sia prevista dalle norme di riferimento;
- l'ente competente di riferimento ha sempre facoltà di intervenire qualora ritenga di dover procedere a Screening o Valutazione di Incidenza appropriata;

4. di confermare la scadenza di 60 giorni per la conclusione della procedura di screening;

5. di stabilire che ove negli atti amministrativi vigenti, ivi comprese le prescrizioni impartite in sede di valutazione di incidenza, sia stato indicato l'obbligo di «verifica di assoggettabilità alla VInCA», tale obbligo sia da intendersi quale obbligo di attivazione di Screening di Incidenza, ai sensi delle Linee guida di cui al punto 1;

6. di stabilire che la verifica di corrispondenza alla prevalutazione regionale degli interventi e attività sia svolta dall'ente gestore oppure dall'ente competente al titolo abilitativo comunque denominato, previo accordo tra i due enti ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, individuando il termine per tale verifica in 5 giorni per la SCIA e 30 giorni per gli altri casi;

7. di specificare che la definizione di «rischi ambientali e misure adottate» di cui all'art. 14 c. 1 lettera b) del r.r. 5/2007 comprende anche opportune analisi volte a verificare la coerenza con la normativa vigente in materia di Rete Natura 2000 e a prevenire in sede di elaborazione progettuale il possibile degrado di habitat e/o la perturbazione delle specie, ambedue obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000, sulla base delle quali prelevare i tagli boschivi di superficie pari o superiore a 2 ettari;

8. di stabilire che l'allegato C relativo alla prevalutazione e l'allegato D relativo alle condizioni d'obbligo potranno essere inte-

grati/modificati, sulla base dell'aggiornamento di dati derivanti dal monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario o dell'aggiornamento delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 o di altre specifiche esigenze, mediante atto dirigenziale;

9. di confermare che Piani, Programmi, Progetti, Interventi, Attività sono presentati alle autorità competenti individuate dall'articolo 25 bis della l.r. 86/83 corredati di istanza e unitamente allo studio di incidenza o al modulo per lo screening di incidenza; lo studio di incidenza dovrà avere i contenuti previsti dalle Linee Guida (allegato A);

10. di confermare che qualora i Progetti, Interventi, Attività siano proposti dallo stesso ente gestore del Sito Natura 2000, la Valutazione di Incidenza o lo screening di incidenza sono espressi dalla Provincia o Città Metropolitana e nel caso in cui l'ente gestore coincida con la Provincia o Città Metropolitana dalla Regione;

11. di confermare che le autorità competenti all'espressione della Valutazione di Incidenza sono obbligate all'utilizzo dell'applicativo SIVIC;

12. di stabilire che il presente atto costituisce l'insieme di disposizioni da applicare alle procedure di valutazione d'incidenza e che, pertanto, le disposizioni relative ai Siti Natura 2000 che prevedono procedure di valutazione d'incidenza incompatibili con la disciplina del presente atto siano da ritenersi superate e, dunque, non applicabili;

13. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero della Transizione Ecologica;

14. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito dell'applicativo SIVIC e di darne massima diffusione.

Il segretario: Enrico Gasparini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_